



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
La Corte di Appello di Bologna  
Prima Sezione Civile

nelle persone dei Magistrati:

dott. Mariapia Parisi Presidente

dott. Riccardo Di Pasquale Consigliere

dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento sommario di cognizione in grado di appello iscritto al n.817 del Ruolo Generale dell'anno 2017, promosso da

**nato in Guinea Conakri il 1996** con il

patrocinio dell'avv. Nazzarena Zorzella

-appellante-

Contro

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato

- appellato-

IN PUNTO A: appello avverso l'ordinanza del 18-21 febbraio 2017 del Tribunale di Bologna.

**CON L'INTERVENTO DEL** Procuratore Generale che ha concluso chiedendo il rigetto del gravame.

**La Corte**

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;

udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;

pagina 1 di 12



letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. -I [redacted] nato il [redacted] 1996 in Guinea Conakri, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 25/08, dinanzi al Tribunale di Bologna, avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Torino- Sezione Distaccata di Bologna del 27 gennaio 2016, con il quale era stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

All'esito del procedimento, il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 18-21 marzo 2017, ha rigettato il ricorso di [redacted], non ravvisando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il Tribunale, pur ritenendo credibili le dichiarazioni dell'odierno appellante, ha rilevato:

-che [redacted] aveva intrapreso un percorso di avviamento al lavoro senz'altro precoce se rapportato agli standard di vita occidentali, ma certamente comune alle famiglie di agricoltori di zone del mondo caratterizzate da arretratezza socio-economica, quale la Guinea;

-che, nella specie, non era ravvisabile alcun trattamento inumano o degradante nell'essere mandato a servizio nella bottega di famiglia, piuttosto che nel lavorare i campi assieme ai genitori;

- che, nella vicenda narrata dal ricorrente, non erano ravvisabili situazioni di vulnerabilità determinate da estrema povertà, condizioni personali o eventi naturali ovvero da mancanza di risorse nel paese di provenienza.

2-Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello [redacted]

deducendo:

a-che l'ordinanza violava gli artt.3, 5, 6, 14 lett. b) del D.lgs. 251/2007 ed artt.3 e 8 Convenzione Europea dei diritti umani, non potendosi condividere il riferimento alle differenze tra "standard occidentali" e "standard africani" sul trattamento dei minori, posto che tale affermazione sottintendeva un evidente relativismo culturale, secondo cui i diritti fondamentali non avevano carattere universale, e che la condizione di estrema povertà nella quale versava la famiglia di esso appellante doveva essere il



presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in quanto la mancanza di misure minime di sopravvivenza e di aiuto alla infanzia ed alle famiglie, nonché la violazione dei numerosi diritti riconosciuti all'infanzia, rappresentavano trattamenti inumani o degradanti;

b-che il primo Giudice aveva, comunque, errato nel ritenere insussistenti i presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Si è costituito il MINISTERO DELL'INTERNO e ha invocato il rigetto dell'impugnazione.

E' intervenuto il PROCURATORE GENERALE e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

3- Prima di procedere all'esame dei motivi di impugnazione, pare opportuno riportare le dichiarazioni che l'appellante ha reso dinanzi alla Commissione Territoriale, per comprendere appieno la vicenda personale di quest'ultimo.

Nell'occasione,

ha affermato:

che aveva studiato dal 2001 al 2007 e che, poi, non avendo più la possibilità economica di continuare gli studi, aveva raggiunto il fratello maggiore in Gambia, a SHOM, per aiutarlo nel suo negozio di alimentari;

che, nel 2009, il fratello aveva trovato un altro lavoro e gli aveva, perciò, lasciato il negozio;

che aveva, quindi, gestito il negozio fino al 2014;

che, per rimanere in Gambia, doveva pagare il titolo di soggiorno, circa 1200 dallas, per sé e per il fratello, che non guadagnava abbastanza, oltre alle spese amministrative per il negozio, pari ad altri 1200 dallas;

che, per tali spese, il negozio era fallito;

che era stato sollecitato al pagamento, altrimenti sarebbe stato arrestato;

che aveva, quindi, deciso di partire per la Libia;

che aveva attraversato in autobus il Senegal, il Mali, il Burkina Faso, il Niger, dove era rimasto due settimane presso la Croce Rossa, perché si era ammalato;

che successivamente, grazie all'aiuto di un intermediario, aveva raggiunto la Libia, a bordo di un



pickup con altre 23 persone;

che erano, poi, andati a Bahe, dove erano stati consegnati a dei malviventi, che li avevano imprigionati per due giorni;

che era stato costretto a telefonare ad un amico del Gambia, che viveva a Bahe, perché pagasse una somma di denaro per liberarli;

che, dopo la liberazione, era rimasto a casa dell'amico, insieme ad altri due ragazzi;

che, in seguito, un libico aveva chiesto di assumerli, per andare in Ciad a cercare oro;

che erano partiti in sei;

che le condizioni di lavoro erano insostenibili, in quanto si lavorava in pieno deserto per scavare buche di sette metri, dalle 7 del mattino alle 7 di sera;

che due suoi compagni di lavoro, che si erano calati nelle buche, erano stati accusati dai vigilanti di avere rubato delle pepite;

che esso dichiarante e gli altri lavoratori erano stati costretti a legarli e a lasciarli sotto il sole per ore, per poi verificare, con un apparecchio, che non avevano sottratto nulla;

che, dopo un mese da tale episodio, esso richiedente e cinque compagni avevano chiesto di potere lasciare il lavoro e di tornare a Behe;

che il libico aveva detto loro che non li avrebbe pagati perché non avevano rispettato l'impegno di lavorare per tre mesi;

che erano tornati a Bahe, per poi raggiungere Saba e Tripoli;

che, durante il viaggio per Tripoli, il loro automezzo era stato attaccato dai banditi, che aveva ucciso l'autista e due passeggeri;

che era stato ferito al fianco ed alla gamba destra;

che erano riusciti a raggiungere Tripoli in un foyer;

che, una volta guarito, era andato a lavorare come imbianchino per un egiziano per due mesi;

che il lavoro era, poi, terminato;



che, a causa delle condizioni di vita e dei continui pericoli, aveva deciso di imbarcarsi per l'Italia;  
che aveva pagato 1300 dinari a un trafficante, che lo aveva fatto imbarcare con molte altre persone su un barcone;  
che erano stati, però, intercettati dalla polizia libica, che li aveva riportati indietro e messi in prigione per tre mesi, in condizioni terribili;  
che era riuscito a fuggire, insieme ad altre dieci persone, durante il trasferimento in una prigione di Saba;  
che erano tornati dal trafficante, al quale avevano pagato il viaggio per l'Italia;  
che quest'ultimo li aveva nuovamente fatti imbarcare;  
che erano stati, però, intercettati e tenuti prigionieri per due mesi e quattro giorni;  
che un libico era, poi, venuto a prelevarlo, insieme ad un compagno, per farli lavorare a casa sua, senza pagarli;  
che, dopo tre giorni, il libico li aveva fatti andare via ed erano scappati;  
che erano tornati dal trafficante, il quale si era rifiutato di farli imbarcare;  
che si erano, però, imbarcati, grazie all'intercessione del comandante della nave il 18 gennaio 2015 ed erano giunti in Italia il 21 gennaio 2015.

4-Ciò premesso, non può essere esaminata l'eccezione del MINISTERO DELL'INTERNO di mancanza di prova dell'identità e della provenienza dalla Guinea del richiedente, essendo stata proposta per la prima volta in appello. Tale eccezione è, infatti, inammissibile ex art. 345 cpc, in quanto l'identità e la provenienza del richiedente la protezione non sono state mai contestate né in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale né dinanzi al Giudice di prime cure (in primo grado, il Ministero non si era neppure costituito).

Risulta, comunque, comprensibile che \_\_\_\_\_ sia privo di documenti che ne attestino l'identità, avendo lasciato il suo paese di origine da ben dodici anni.

5-Nel merito, l'appello di \_\_\_\_\_ merita di essere accolto, nei limiti che



verranno di seguito evidenziati.

Va, in proposito, sottolineato, innanzitutto, che può essere considerato credibile il racconto dell'appellante. La credibilità di tale racconto non è stata, del resto, messa in dubbio né dalla Commissione Territoriale né dal Giudice di prime cure.

Deve essere osservato, in proposito, che l'art. 3 del d. lgs. 2007/251 prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e sia stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio - 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La norma citata, testualmente riproduttiva della corrispondente disposizione contenuta nell'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale.



Orbene, la Corte intende ribadire il giudizio di attendibilità di I, risultando il suo racconto specifico, dettagliato, coerente e non contraddittorio.

Va ricordato, in proposito, che le fonti informative, richiamate nell'atto di impugnazione (vedi documenti 6 e 7 della produzione dell'appellante, le cui risultanze non sono state contestate dal Ministero), confermano, peraltro, il grave stato di povertà nel quale versa la GUINEA CONAKRY e che ha spinto a lasciare il proprio Paese di origine all'età di dodici anni, costringendolo anche a sopportare condizioni di lavoro insostenibili, quali quelle della ricerca di oro in Ciad.

6-La credibilità del racconto del richiedente asilo non comporta, però, che, al di là della discutibile motivazione adottata dal Giudice di prime cure circa una differenziazione tra "standard occidentali" e "standard africani", in ordine al trattamento dei minori e in ordine ai diritti a questi ultimi riconosciuti, possa considerarsi fondato il motivo di impugnazione sub a.

Non pare, infatti, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 14 lett. b del D.lgs 251/2007 il fatto che lo Stato di provenienza dell'appellante non sia in grado di adottare misure volte all'aiuto dell'infanzia e della famiglia, per superare la condizione di estrema povertà nella quale vive la popolazione.

7- Venendosi al motivo sub b dell'appello, osserva la Corte, in diritto, che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011; n. 22111 del 2014), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria, in forza dell'art. 5 comma 6 D. Lgs. n. 286 del 1998, è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano. Del resto, la lettura anche solo testuale dell'art. 32 comma 3 del D. Lgs. n. 25 del 2008 evidenzia tale diversità. Stabilisce, infatti, la norma citata che "Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del



permesso di soggiorno ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6".

Dalla disposizione da ultimo menzionata si desume, poi, che sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione internazionale, sia gli organi della giurisdizione ordinaria di merito (vedi Cass. Civ. Sez.VI 24 settembre 2012 n.16221) sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario.

Preme, peraltro, sottolineare che le norme predette, in tema di protezione umanitaria, possono continuare a trovare applicazione nella fattispecie che ci occupa, nonostante l'entrata in vigore del D.L. 113/2018, convertito in Legge 132/2018, che ha riformato detto istituto, circoscrivendo la tutela a casi speciali espressamente previsti. Infatti, la nuova disciplina non appare applicabile al caso in esame, considerato il principio di irretroattività della legge sancito dall'art. 11 comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile. In tema di successione di norme giuridiche nel tempo, in assenza di disciplina transitoria, il principio dell'irretroattività comporta, invero, che la norma sopravvenuta sia inapplicabile, *"oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso"* (cfr. Cass. civ., sez. I, 14-02-2017, n. 3845).

Va evidenziato, ancora, che la protezione umanitaria è definibile quale diritto soggettivo e preesiste al suo riconoscimento; questa forma di protezione è, infatti, determinata dalla peculiare condizione di partenza dell'individuo nel suo paese di origine, paese nel quale non può far rientro per il rischio di violazione di diritti fondamentali (cfr. Cass. sez. un., n. 19393/2009, Cass. 4455/2018).

Da ciò discende la natura dichiarativa e non costitutiva della pronuncia giudiziaria sulla domanda di protezione umanitaria. In conclusione, va preso atto che la mancanza di normativa transitoria consente di ritenere l'applicabilità al caso in esame della preesistente disciplina, che consentiva il rilascio del



permesso di soggiorno per motivi umanitari (vedi sul tema ordinanze del Tribunale di Firenze del 16, 17 e 18 ottobre 2018; Cass. Civ. Sez. I 19 febbraio 2019 n.4980).

Il provvedimento del Questore, in caso di positivo accertamento delle condizioni di legge per il riconoscimento della protezione umanitaria, non potrà, però, che avere il contenuto e la durata stabiliti dall'art. 1 comma 9 del Decreto Legge citato (vedi Cass. Civ. Sez. I 19 febbraio 2019 n.4980).

8- Il motivo di impugnazione in esame deve considerarsi, poi, fondato.

Va, in proposito, evidenziato che \_\_\_\_\_ ha lasciato il proprio Paese all'età di dodici anni, dopo avere dovuto abbandonare gli studi, per raggiungere il fratello in Gambia, che lo ha impiegato in un negozio di prodotti alimentari che gestiva. Il fratello, poi, dopo poco tempo, ha affidato il negozio all'odierno appellante, il quale, ad appena tredici anni, si è trovato da solo a gestire tale attività, cui, nel 2014, ha dovuto porre termine, non essendo più in grado di sostenere i costi per procurarsi i documenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività commerciale e per ottenere il permesso di soggiorno gambiano.

\_\_\_\_\_ ha, quindi, raggiunto l'Italia, dopo avere cercato di lavorare in Libia, quando era da poco maggiorenne e a circa sette anni di distanza dal momento in cui aveva lasciato il suo Paese di origine. L'appellante, come si è, peraltro, già ricordato, si è sottoposto a condizioni di lavoro, estremamente dure, in Ciad.

Le considerazioni in precedenza svolte e le difficili esperienze di vita, che l'appellante ha dovuto affrontare soprattutto in Ciad e in Libia, permettono senz'altro di affermare che è stata la situazione di povertà e la necessità di trovare mezzi di sostentamento a spingere l

ad espatriare, non offrendogli la situazione nella quale versava ed attualmente versa la GUINEA CONAKRI altre alternative (da HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2015, emerge che il 73,8% della popolazione della Guinea è in condizione di povertà multidimensionale, mentre un ulteriore 12,7% risulta prossimo a tale condizione; vedi documento 8 di parte appellante).

Appare evidente, dunque, la situazione di vulnerabilità personale dello straniero, derivante dal rischio



di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale idoneo a determinare una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili, tanto più che [redacted] ha lasciato la GUINEA all'età di dodici anni e che tale circostanza renderebbe ulteriormente difficile il reinserimento nel contesto predetto.

Non può, d'altra parte, sottacersi che la GUINEA CONAKRI soffre ancora di una forte instabilità politica e sociale, permanendo tuttora anche la contrapposizione tra i gruppi etnici Peul, cui appartiene l'appellante, e Malinkè (vedi documenti della Commissione Nazionale per il diritto di asilo del 9 gennaio 2018 e del 10 novembre 2017, prodotti dall'appellante).

Per altro verso, [redacted] ha avviato un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale, mediante lo studio della lingua italiana e lo svolgimento di attività di volontariato, organizzate con la collaborazione del Comune di [redacted] (vedi dichiarazioni rese da [redacted] operatore legale della Cooperativa [redacted], all'udienza del 21 dicembre 2016, svoltasi dinanzi al Tribunale), che paiono costituire la necessaria premessa per un suo inserimento nel mondo del lavoro. E in effetti, come emerge dalla documentazione allegata alla istanza liquidazione del compenso del difensore dell'appellante, [redacted] ha svolto attività lavorativa, nell'anno 2018, percependo un reddito lordo di circa 6.000,00 Euro.

Va, sul tema, ricordato che la Suprema Corte, in materia di protezione umanitaria, ha evidenziato che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero, che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione [redacted] raggiunta nel Paese d'accoglienza [redacted] (vedi Cassazione civile, sez. I, 23/02/2018, n. 4455).



Orbene, tornando al caso che ci occupa, a fronte delle concrete prospettive di integrazione in Italia, il rientro in patria dell'appellante comporterebbe, per quest'ultimo, l'impossibilità di far fronte alle minime esigenze di vita, in ragione della già rilevata situazione di grave povertà della GUINEA CONAKRI e della circostanza che \_\_\_\_\_ ha lasciato il suo paese di origine all'età di dodici anni, che induce a ritenere estremamente difficile, come si è già rilevato, un reinserimento dell'appellante nel contesto sociale di tale Paese.

9-In riforma dell'ordinanza del 18-21 febbraio 2017, va, pertanto, riconosciuto all'appellante il diritto alla protezione umanitaria. Va, di conseguenza, ordinata la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio di permesso di soggiorno, avente il contenuto e la durata di cui all'art.1 comma 9 del D.L. 113/2018, convertito in legge 132/2018.

10- Quanto alla spese di entrambi i gradi, si osserva che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, come nella fattispecie che ci occupa, l'art. 133 del D.P.R. 115/2002 osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione dei onorari e delle spese, in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 del medesimo D.P.R., e, quindi, con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (Cassazione civile sez. II, 29/10/2012, n. 18583).

Ebbene, il Giudice di primo grado ha già provveduto alla liquidazione del compenso in favore del difensore dell'odierno appellante. Con separato decreto, deve, invece, procedersi a tale liquidazione anche per il presente grado.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:

- In riforma dell'ordinanza del 18-21 febbraio 2017, appellata da \_\_\_\_\_, nei confronti del MINISTERO DELL'INTERNO, riconosce all'appellante il diritto alla protezione umanitaria e ordina la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio di \_\_\_\_\_



permesso di soggiorno, avente il contenuto e la durata di cui all'art.1 comma 9 del D.L. 113/2018,  
convertito in legge 132/2018;

- Nulla sulle spese di entrambi i gradi.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 febbraio 2019

Il Consigliere estensore  
Rosario Lionello Rossino

Il Presidente  
Mariapia Parisi

